



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.PAGANO "**

**SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO**

**89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:3501466587**

**Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693 E.mail: [vvic83000c@istruzione.it](mailto:vvic83000c@istruzione.it)PEC:**

**[vvic83000c@pec.istruzione.it](mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it) Sito Web: [www.istitutocomprensivonicotera.edu.it](http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it)**

- Al Personale docente e ATA
  - Ai genitori
  - Alla DSGA
- Alla RSU e al RSPP
- Al Sito Web/Atti

**OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021 e gestione emergenza Covid-19\_ Avviso interno per la tutela dei lavoratori e degli alunni fragili.**

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid -19" trasmesso con il Decreto ministeriale n. 87 del 06/08/2020 (d'ora in poi Protocollo rientro in sicurezza), con particolare riferimento all'impegno assunto dal Ministero dell'istruzione, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali (rif. lettera I pag. 4 del protocollo) di prevedere l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG) e del successivo correlato impegno (rif. lettera I pag. 4 del protocollo) ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l'inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS;

**Visto** l'art. 32, comma 4, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, che dispone quanto segue: "Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34" imponendo l'esigenza di estendere anche al DSGA ed al personale ATA le tutele previste per i cd. lavoratori fragili;

**Vista** la C.M. 1585 dell'11.09.2020;

**Vista** la circolare Interministeriale 13 del 04.09.2020;

**COMUNICA**

al personale docente, amministrativo ed ausiliario ed ai genitori degli alunni che si trovano in situazione di fragilità rispetto al rischio biologico da Covid-19 che **questa istituzione scolastica**, ai sensi di quanto enucleato in premessa, **attiva la cd. “sorveglianza sanitaria eccezionale”** di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.

Per quanto riguarda i lavoratori, la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute individua il concetto di fragilità del lavoratore correlandolo alla preesistenza di stati morbosi che, a causa della attuale pandemia, potrebbero vedere aggravati i propri effetti sulla salute del lavoratore. In particolare, il **concetto di fragilità** va individuato nelle **“condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”**. A questo proposito, il Rapporto nr.58 del 28 agosto (a cura dell’Istituto Superiore di Sanità) si era già pronunciato con riferimento all’età del lavoratore specificando che la **“maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio”**.

La **procedura per l’attivazione della sorveglianza sanitaria straordinaria**, descritta dalla circolare ministeriale, prevede le seguenti fasi.

1. Il lavoratore che ritenga, per effetto delle proprie certificate patologie, di necessitare di opportune forme di sorveglianza sanitaria, chiede al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita. **(Allegato 1)**. Al momento della visita medica dovrà fornire al medico competente tutta la documentazione relativa alle patologie certificate;
2. Il Dirigente che riceve la richiesta, attiva la sorveglianza (non è previsto alcun margine discrezionale) inviando la richiesta del lavoratore al proprio medico competente ovvero ad uno degli istituti più sopra indicati;
3. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente (o agli altri organi di verifica) una descrizione dettagliata della mansione del lavoratore, della eventuale postazione di lavoro e delle misure adottate nella propria istituzione scolastica per limitare il rischio da contagio.
4. Il medico competente, all’esito della visita, esprimerà il proprio giudizio di idoneità/inidoneità fornendo anche le eventuali prescrizioni per l’adozione delle misure maggiormente cautelative nei confronti della salute del lavoratore.

In particolare, **il giudizio del medico competente potrà essere:**

- Idoneità
- Idoneità con prescrizioni
- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

Detto ciò, si invita il personale scolastico (docente e ATA) ed i genitori degli alunni che si trovano in situazione

di fragilità per essere:

- persone con più di 55 anni;
- persone affette da una o più patologie croniche;
- persone affette con stati di immunodepressione congenita o acquisita con particolare riferimento alle seguenti categorie di rischio:
  - soggetti facenti parte delle categorie protette ai sensi della Lg.68/99;
  - soggetti affetti da patologie croniche o con multi morbidità, ovvero stati di immunodepressione congenita o acquisita, destinatari della raccomandazione a “evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, come da ultimo richiamato all’art. 3, comma 1, lettera b), del DPCM 17 maggio 2020;
  - soggetti rientranti nelle categorie individuate dalla Circolare Ministero della Salute 27 marzo 2020, n. 7942,

a rivolgersi tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al proprio pediatra del SSN ed a far pervenire al dirigente scolastico la certificazione medica che – nel rispetto della privacy e con piena tutela dei cd. dati sensibili – comunichi la sussistenza di una situazione di fragilità e la correlata richiesta (per i lavoratori) di attivazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.

**Per gli alunni in situazione di fragilità** la scuola si attiverà come da indicazioni ministeriali e del CTS, in modo da individuare caso per caso la soluzione idonea a contemperare in misura ottimale il diritto all’istruzione ed alla tutela della salute, d’intesa con la famiglia ed in base alle indicazioni del personale medico competente e comunque nell’ambito della normativa esistente in materia. **Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.**

*La comunicazione delle predette situazioni di fragilità dovrà pervenire, con la correlata richiesta e attestazione medica (MMG o pediatra del SSN) alla direzione scolastica entro e non oltre le ore 13:00 del 17 settembre 2020* con le seguenti modalità:

- invio di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera – Via Nuova snc – Badia di Nicotera – (VV) in questo caso farà fede la data di consegna e non di inoltro;
- mediante consegna *brevi manu in busta chiusa* del diretto interessato, o del maggiorenne delegato con atto scritto, presso gli uffici di direzione ubicati in Badia di Nicotera – Sede Com della Protezione Civile **solo** previo appuntamento telefonico 3501466587

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe Sangeniti  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993